CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 281 (Codice penale militare di guerra)

Reati commessi all'udienza di un tribunale militare in territorio nemico occupato

Ferme in ogni caso le disposizioni dell'articolo 367 del codice penale militare di pace, quando, nel territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate dello Stato italiano, sia commesso, alla udienza di un tribunale militare, un reato da un prigioniero di guerra ovvero da alcuno degli abitanti del territorio occupato, si procede al giudizio immediato.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Quarto — Della procedura penale militare di guerra
Titolo	Terzo — Disposizioni speciali
Capo	II — Del giudizio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-281-reati-commessi-all-udienza-di-un-tribunale-militare-in-territorio

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it